



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

L'Aquila, 27 gennaio 2015

Direttiva per l'istruttoria speditiva o semplificata dei progetti parte seconda ai sensi del DPCM 4 Febbraio 2013

L'art. 4 c. 6 del DPCM 04.02.2013 recita: *"Solo in casi eccezionali derivanti da situazioni non prevedibili, approvate dall'Ufficio speciale, il contributo per il progetto può superare il contributo concedibile calcolato ai sensi di quanto previsto dal comma 5. L'importo del progetto non può in ogni caso superare il valore del contributo massimo ammissibile e le eventuali eccedenze sono poste a carico del committente"*

Solo in presenza di situazioni imprevedibili rappresentate ed esplicitamente previamente riconosciute dall'USRA, il contributo del progetto parte seconda può superare quello concedibile determinato ai sensi dell'art. 4 c. 5 del D.P.C.M. 04.02.2013

In assenza di situazioni imprevedibili, previamente riconosciute dall'Ufficio Speciale, ai sensi del art 7 c. 10 del Decreto USRA n 1, si procede con istruttoria speditiva; resta però la facoltà dell'Ufficio Speciale di procedere comunque all'esame analitico dei progetti in ragione di attività di controllo a campione delle istruttorie disposta dall'Ufficio medesimo o di ulteriori esigenze.

L'istruttoria speditiva o semplificata del progetto parte seconda si svolge secondo la seguente procedura:

1. verifica dell'eventuale superamento del contributo massimo ammissibile riconosciuto con il provvedimento definitivo di conclusione dell'istruttoria parte prima; tale verifica viene effettuata attraverso il confronto tra l'importo dell'indennizzo limite ammissibile per lavori di riparazione, miglioramento sismico, finiture ed impianti di cui al provvedimento di conclusione dell'istruttoria parte prima (quadro economico indennizzo massimo spettante, voce p1) e l'importo dei lavori di riparazione, miglioramento sismico, finiture ed impianti (voce A1 del/dei quadro/i F2.5 della scheda parametrica parte seconda). La differenza in aumento rispetto all'importo riconosciuto con il provvedimento di conclusione dell'istruttoria parte prima (voce p1) è posta in acollo a carico dei titolari del contributo.
2. In caso di acollo di spesa di cui al punto precedente i beneficiari del contributo devono presentare dichiarazione di acollo-spesa, con contestuale sottoscrizione di polizza fideiussoria a copertura degli stessi importi eccedenti entro 10 giorni dalla richiesta;
3. Il mancato adempimento di quanto richiesto dal punto precedente comporta – previa applicazione dell'art. 10 bis della l. 241/1990 – il diniego della domanda di contributo per riparazione/ricostruzione.
4. In mancanza di acollo o a seguito della presentazione della dichiarazione di acollo e della polizza fideiussoria, l'Ufficio procede alla **verifica di**:
 - **dimostrazione** del livello di sicurezza minimo previsto (60 % come da art 4 c 8 del DPCM 23.02.2013), *"fatta eccezione per edifici con vincolo diretto"*;
 - **corrispondenza** tra i parametri asseverati, nella scheda parte seconda, di danno, vulnerabilità, livello di costo, superficie ammissibile, maggiorazioni e quelli riportati nel parere a chiusura dell'istruttoria parte-prima, con contestuale verifica del rispetto delle



eventuali condizioni o prescrizioni contenute nel citato parere e conseguente eventuale modifica del contributo massimo ammissibile;

- **sussistenza** della delibera condominiale di accettazione del progetto presentato;
- **sussistenza** delle asseverazioni e autocertificazioni da parte dei professionisti e dei beneficiari del contributo richiesto riguardanti:

da parte dei titolari del diritto al contributo

- o regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili oggetto di contributo;
- o assenza di cumulo con altri contributi percepiti all'interno del nucleo familiare del beneficiario;

da parte dei professionisti

- o conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore;
 - o conformità dei computi metrici ai requisiti richiesti per l'istruttoria semplificata e riportati nelle Determinine USRA 194/2013, art 3 c. 4 e 302/2014 p. 1, 2. e 3;
 - o congruità delle spese tecniche, secondo convenzione vigente, fermo restando l'impegno dei tecnici di consegnare, prima della presentazione dell'ultimo SAL, la parcella vistata dall'ordine di appartenenza.
- **verifica** della congruità dei compensi degli amministratori o presidenti di consorzi, secondo la normativa stabilita dall'OPCM n 4013/2012, all'art 6, comma 4:

"I compensi spettanti agli amministratori di condominio ... rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:

- o 2 % della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro
- o 1 % della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro
- o 0,5 % della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro
- o 0,2 % della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro."

dove per "importo percentuale" si intende l'importo complessivo, IVA inclusa.

Le asseverazioni o autocertificazioni non presenti e le eventuali integrazioni comunque necessarie devono essere rese entro il termine assegnato dall'Ufficio, comunque non superiore a gg 30 dalla comunicazione ai beneficiari o ai professionisti.

Qualora la domanda di contributo coinvolga esclusivamente l'Ufficio Speciale di Ricostruzione di L'Aquila ed il Comune di L'Aquila, i due enti coinvolti si accordano sulle modalità semplificate di svolgimento congiunto dell'istruttoria, comunicando fra loro *ad horas* a mezzo di posta elettronica certificata. Nei casi in cui l'istruttoria interessi anche amministrazioni diverse da quelle sopra richiamate, si procede all'immediata richiesta di emissione del parere istruttorio di competenza.

L'Ufficio si riserva la facoltà di procedere all'esame ed alla verifica di dettaglio di ogni aspetto sopra menzionato.



Il Titolare dell'Ufficio Speciale
ad interim
Avv Carlo Pirozzolo

Allegati:

- autocertificazione dei richiedenti
- asseverazione dei progettisti del progetto parte-seconda

c) di non aver presentato ulteriori istanze per accedere ai contributi previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3778/2009, 3779/2009, 3790/2009, per il ripristino di altri immobili siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune della Regione Abruzzo;

di aver presentato le seguenti istanze per accedere ai contributi previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3778/2009, 3779/2009, 3790/2009, per il ripristino di altri immobili siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune della Regione Abruzzo:

NOME E COGNOME	COMUNE, PROTOCOLLO E DATA DELL'ISTANZA	RIFERIMENTO O.P .C.M. (3778/2009 – 3779/2009 – 3790/2009)	TIPOLOGIA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO (abitazione principale – uso abitazione – uso non abitativo)	IMPORTO RICHiesto E/O CONCESSO

d) in caso di presentazione di ulteriori domande di contributo di cui alla precedente lettera c)

di non aver ricevuto/non avere in corso di liquidazione uno dei contributi di cui alla precedente lettera c);

di aver ricevuto/avere in corso di liquidazione uno dei contributi di cui alla precedente lettera c);

e) di non aver ricevuto/non avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo e/o ulteriori contributi da parte di Enti pubblici, sugli immobili su indicati;

di aver ricevuto/avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo e/o ulteriori contributi da parte di Enti pubblici, sugli immobili su indicati.

d) che alla data del 6 aprile 2009 il proprio nucleo familiare era composto da (indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, grado di parentela):

.....

Luogo e data Firma del dichiarante _____

